

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 19/32/2012

Svolgimento del processo.

Da una verifica fiscale alla società veniva emessi due avvisi di accertamento rispettivamente per l'anno 2002 e 2003, relativo ad imposte dirette. Avvisi di accertamento che, oltre al legale rappresentante della società, venivano notificati anche ai soci per conoscenza. Seguivano due istanze di accertamento con adesione presentate dal legale rappresentante della società.

L'Ufficio ritenendo le istanze di adesione presentate in ritardo, oltre i sessanta giorni consentita dalla legge, emetteva cartella esattoriale, che il contribuente ricorre.

I primi giudici, pur non riconoscendo la tardività della presentazione delle istanze di accertamento con adesione, riconoscevano legittimo l'operato dell'Ufficio analizzando il merito. Pertanto rigettavano il ricorso.

Con ricorso in appello la società ricorrente rileva illogicità e contraddittorietà della sentenza perché, pur avendo dichiarato ammissibile il ricorso contro la cartella, avrebbero dovuto annullare quest'ultima in considerazione che essa era stata emessa su due avvisi di accertamento nulli, in quanto era stato negato il procedimento di adesione richiesto dal contribuente ed obbligatorio per legge. Insiste nel sostenere che nella fattispecie il termine per poter richiedere il procedimento di adesione era da calcolare in base alla data dell'ultima notifica al socio degli avvisi di accertamento.

Considerando l'ultima data di notifica al socio della società effettuata il 29-12-08, la richiesta di accertamento con adesione rientrava nei termini venendo a scadere il sessantesimo giorno il 27-02-09.

Controdeduce l'Ufficio e, ribadendo quanto già espresso in primo grado, chiede la conferma dell'impugnata sentenza.

Con memoria di replica il contribuente confuta quanto sostenuto dall'Ufficio e insiste sulla richiesta di riforma della impugnata sentenza.

Motivi della decisione.

La problematica è tutta nel riconoscere scaduto il termine di presentazione delle domande di accertamento con adesione. Vero è che l'Ufficio ha notificato i due avvisi di accertamento anche ai soci della società, ma essi sono stati notificati soltanto per conoscenza e non perché soggetti passivi dell'imposte richieste. Per cui, poiché l'unico interessato a ricorrere sarebbe stato la società, la decadenza del termine di sessanta giorni decorrono dalla notifica effettuata alla società.

Il contribuente, avendo presentato domanda di accertamento con adesione oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento alla società ricorrente, si constata che esso è stato presentato in ritardo. Di conseguenza l'emissione degli avvisi di accertamento è da considerare legittima. Gli avvisi di accertamento non ricorsi sono diventati definitivi e di conseguenza l'emissione della cartella di pagamento risulta legittimata.

Per quanto su espresso, la Commissione respinge l'appello del contribuente e lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00.